



COMUNE DI NOVI DI MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI
PRIVATI NONCHE' PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 Finalità

Il Comune di Novi di Modena, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini associati per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale ed effettuate sul territorio comunale.

Con il presente regolamento si intende garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 2 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere a ed Enti pubblici e soggetti privati che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli.

Il presente regolamento disciplina altresì la concessione da parte dell'Amministrazione comunale dei patrocini gratuiti od onerosi.

Articolo 3 Settori di intervento

I vantaggi previsti dal presente regolamento sono concessi per le attività rientranti nei sotto elencati settori:

a) culturale ed educazione ambientale: diffusione della cultura e dell'educazione ambientale attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, la danza, la pittura, la scultura, il cinema, la musica, l'innovazione digitale, gli incontri, i dibattiti, gli spettacoli, i convegni, la conoscenza storica ed artistica, il sostegno alle tradizioni del territorio o alla creatività ed a nuove produzioni della comunità locale, alla facilitazione dello scambio e del reciproco rispetto tra gruppi e persone, alla valorizzazione e tutela dei beni ambientali e delle eredità culturali;

b) didattico-educativo: attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico, ad attività nel campo della ricerca espressiva e comunicativa, attività di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità, attività educative comunitarie;

c) istituzionale: attività attinenti la cultura della pace, l'interculturalità e la cooperazione internazionale, i valori di solidarietà sociale, di antidiscriminazione, di responsabilità sociale, di partecipazione, di politiche di genere e di pari opportunità;

d) sportivo motorio: attività promozionali per manifestazioni e attività sportive dilettantistiche e attività motorie in genere;

e) socio-assistenziale e solidarietà sociale: attività promozionali finalizzate alla partecipazione alle decisioni pubbliche ed al rafforzamento della coesione sociale nella comunità del territorio;

f) tutela dell'ambiente: tutela e valorizzazione dell'ambiente, del territorio, della flora, delle specie animali e dei beni comuni, del riuso, della condivisione, della rigenerazione urbana;

g) protezione civile: attività dirette a promuovere la sensibilizzazione sul tema della protezione civile e sicurezza del territorio attraverso iniziative di promozione della cultura della prevenzione e gestione del territorio.

In sede di concessione del beneficio possono essere individuati, motivando adeguatamente la scelta, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento.

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative o progetti rientranti nelle funzioni istituzionali a favore della collettività locale e da effettuarsi sul territorio comunale, in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;
- b) vantaggio economico: qualsiasi beneficio, anche nella forma della co-organizzazione, diverso dalla erogazione di denaro, nella forma della prestazione di servizi e o concessione di strutture o beni di proprietà o nella disponibilità comunale, funzionali allo svolgimento della iniziativa;
- c) patrocinio non oneroso: l'adesione del comune di Novi di Modena e la concessione dell'utilizzo dello stemma ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il comune ed il suo territorio ritenuto meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il comune.

Articolo 5 Beneficiari

Possono beneficiare dei vantaggi del presente regolamento:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) le libere forme associative, iscritte all'Albo comunale;
- c) gli enti del Terzo Settore, secondo la vigente disciplina;
- d) cittadini associati o singoli che per notorietà e struttura sociale posseduta diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata;

Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive il beneficio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali o locali, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può inoltre essere concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

Non possono essere attribuiti i benefici di cui al presente regolamento ai partiti politici o alle organizzazioni sindacali o ai soggetti che costituiscono direttamente od indirettamente loro articolazioni, ad eccezione delle organizzazioni sindacali e loro articolazioni esclusivamente per le manifestazioni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre, nonché ai soggetti il cui rappresentante legale svolga le funzioni di posizione organizzativa nel comune o le abbia svolte negli ultimi tre anni.

Non possono beneficiare dei vantaggi di cui al presente regolamento i soggetti che, al momento della presentazione della richiesta, non dichiarino:

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana;
- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione;
- di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale;
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti.

dandosi atto che la mancata dichiarazione preclude l'accoglimento della richiesta.

Articolo 6 Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività od iniziative promosse direttamente dal comune e rivolte alla generalità o a specifiche categorie di cittadini, ancorchè realizzate in forma di partenariato con soggetti pubblici o privati;
- b) ai contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da enti di cui il comune è socio;
- c) ai contributi che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il comune ed i soggetti convenzionati;
- d) ai contributi ed ai vantaggi economici concessi ad associazioni o soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione avviene in sede di approvazione del progetto, dell'iniziativa o della convenzione;
- e) ai vantaggi economici o fruizione agevolata di beni mobili od immobili qualora disciplinati da altre disposizioni legislative o regolamentari;
- f) agli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi ad associazioni in caso di calamità naturali;
- g) alle forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

Articolo 7 Criteri per la concessione dei benefici

I benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi per attività, iniziative e progetti (d'ora in poi "iniziative") in relazione ai seguenti criteri:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti dell'amministrazione comunale;
- b) significatività del contributo espresso dalla iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del comune di Novi di Modena, del suo prestigio, della sua cultura, storia, arte e del suo territorio;

- c) assenza di scopo di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e) realizzazione nel territorio del comune di Novi di Modena;
- g) l'iscrizione del soggetto promotore all'albo delle Forme associative del Comune di Novi di Modena se trattasi di Associazione costituisce condizione necessaria;

In deroga a quanto indicato al punto c), e ferme restando le altre condizioni, l'amministrazione comunale può concedere solo vantaggi economici di cui al presente regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare, nel termine di 60 giorni dal termine delle attività, idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine ed il prestigio del comune di Novi di Modena e/o rivestire caratteristica di iniziativa ricorrente, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della collettività, a condizione che sia presentata all'amministrazione, a consuntivo, apposita relazione dimostrativa dei vantaggi e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione, in aggiunta a quanto previsto al 1° comma, deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per la comunità locale e l'amministrazione derivanti dal sostegno pubblico alla iniziativa

Articolo 8 Richiesta e concessione di contributi economici

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

Il contributo, a seguito di motivata richiesta da presentare almeno trenta giorni prima della data fissata per l'iniziativa, indirizzata al Sindaco a firma del soggetto richiedente o del suo legale rappresentante e corredata da idonea relazione illustrativa dell'iniziativa e da adeguato preventivo di entrata e spesa, viene assegnato con motivata deliberazione della Giunta Comunale a seguito di istruttoria da parte del competente servizio comunale.

Il contributo non potrà essere assegnato in misura superiore al 80% della differenza tra le entrate e le spese come indicate nel preventivo. Tale percentuale potrà essere derogata fino al 100% della differenza per contributi non superiori complessivamente ad € 300.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

A seguito della assegnazione del contributo con successiva specifica determinazione del Responsabile del Servizio competente, che provvederà alla verifica della effettiva disponibilità di bilancio ed assunzione dello specifico impegno di spesa.

Al termine della iniziativa il soggetto richiedente dovrà presentare, nel termine di 30 giorni, apposita dichiarazione attestante le entrate conseguite comprensive dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi e le spese effettivamente sostenute, unitamente alla dimostrazione dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Non sono comunque considerate, ai fini della erogazione del contributo, le spese riconducibili a compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, per prestazioni personali di qualsiasi titolo svolte da soci aderenti al soggetto organizzatore richiedente.

Nel caso di iniziativa avente scopo di lucro, dovrà essere prodotta anche la documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

L'effettiva liquidazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio competente avverrà previa positiva verifica delle attività effettuate e della relazione e documentazione presentata, comunque entro il limite massimo della percentuale definita dalla giunta per le somme rimaste effettivamente a carico del soggetto richiedente per l'iniziativa ammessa a contributo e comunque entro l'importo massimo definito dalla giunta per la singola richiesta. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici diretti od indiretti per la medesima iniziativa, i limiti di cui ai precedenti commi sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

Qualora il comune di Novi di Modena risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Articolo 9 Richiesta e concessione di vantaggi economici

La domanda di contributo, vantaggio economico o patrocinio deve essere formulata esclusivamente in modalità telematica utilizzando la specifica funzione presente sul sito internet del comune, secondo le modalità indicate ed entro trenta giorni dallo svolgimento dell'iniziativa.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Nel caso di richiesta congiunta di contributo con vantaggio economico o patrocinio, si applicano le disposizioni e le modalità di cui al precedente articolo 8 fatto salvo quanto specificato al successivo comma.

Il solo vantaggio economico è concesso con determinazione del Responsabile del Servizio competente, previa istruttoria e motivata proposta del Responsabile dell'Ufficio di riferimento, e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore.

La determinazione dovrà comunque evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in relazione alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'amministrazione comunale;
- c) espressa esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;
- d) valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applicano i limiti come fissato al precedente articolo ____.

Articolo 10 Richiesta e concessione del patrocinio

La domanda di patrocinio deve essere formulata esclusivamente in modalità telematica utilizzando la specifica funzione presente sul sito internet del comune, secondo le modalità indicate ed entro trenta giorni dallo svolgimento dell'iniziativa; in nessun caso sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della richiesta.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Nel caso di richiesta congiunta di contributo con vantaggio economico o patrocinio, si applicano le disposizioni e le modalità di cui al precedente articolo 9 fatto salvo quanto specificato al successivo comma.

Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco/Assessore previa istruttoria del Responsabile dell'Ufficio competente, sotto la supervisione del proprio Responsabile del Servizio.

L'istruttoria deve comunque evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi fissati dal presente regolamento.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

Nel caso di richiesta congiunta con concessione di vantaggi economici o contributo per la medesima iniziativa, si applicano le disposizioni come fissate nei precedenti articoli.

Articolo 11 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano state apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura od uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondere ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dall'evento, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo preferibilmente di stoviglie e posate riutilizzabili o comunque eco-compatibili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

Il comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non costituisce altresì esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

I soggetti beneficiari dei benefici di cui al presente regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il patrocinio del comune di Novi di Modena”* o *“Con il contributo del comune di Novi di Modena”*.

Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al comune di Novi di Modena per la preventiva visione ed approvazione.

La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del comune di Novi di Modena limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità indicate dall'amministrazione.

Articolo 13 Controlli

Il comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, nel corso dell'iniziativa che sulla documentazione finale, ai sensi del DPR 445/2000.

Qualora il patrocinio e lo stemma del comune di Novi di Modena, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, il comune si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 Adempimenti

Sono a carico del Responsabile del Servizio competente gli adempimenti in tema trasparenza previsti dal D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune alla sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Articolo 15 Norme finali

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a imprese ed enti pubblici e privati" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 25/11/1993 e ss.mm.ii.;
- le "Modalità di concessione contributi economici ad associazioni di volontariato" approvato con delibera della Giunta Comunale n. 60 del 08/04/2008;
- ogni altra norma antecedente incompatibile con la presente disciplina.

Articolo 16 Entrata in vigore

Il presente entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.

=====